

STATUTO "AID4MADA ETS"



ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

1.1. È costituita l'Associazione denominata AID4MADA ETS (in seguito chiamata semplicemente Associazione). L'Associazione fa riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito Codice del Terzo Settore) e successive modifiche. Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico viene utilizzato l'acronimo "AID4MADA ETS" con la clausola che l'acronimo ETS sarà inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel RUNTS (registro unico nazionale del Terzo settore); quindi la denominazione ETS acquisterà efficacia automatica di integrazione solo successivamente all'iscrizione al registro.

1.2. L'Associazione ha sede legale in Italia in Via San Giovanni Battista 19/A, 36057 Arcugnano (VI). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

1.3. L'Associazione ha come principi ispiratori fondamentali l'uguaglianza, la parità e le pari opportunità per tutti gli esseri umani e l'affermazione della cooperazione tra i popoli, la cultura della pace, della solidarietà e della multiculturalità.

L'Associazione è composta unicamente da volontari, si ispira ai principi di democraticità e di equità e non persegue fini di lucro neanche indiretto, con organizzazione fondata sulla gratuità delle cariche sociali e sulla gratuità delle prestazioni fornite dai suoi aderenti di cui si dovrà avvalere in modo determinante e prevalente.

1.4. L'Associazione non ha scopo di lucro, è laica, apolitica, apartitica e aconfessionale.

1.5. Essa ha durata illimitata, salvo poter essere sciolta su delibera dell'Assemblea secondo le disposizioni dell'art. 16 del presente Statuto.

1.6. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località in Italia, dotate di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: "AID4MADA ETS" seguita dall'indicazione della località della sede.

ART. 2 - LEGGE APPLICABILE

L'associazione è retta dal presente Statuto, modificato in disposto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - "Codice del Terzo settore", dal Codice Civile e dalle altre vigenti disposizioni legislative in materia.

ART. 3 - SCOPO E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

3.1. L'associazione è costituita ai sensi dell'Art. 4 comma 1 del Codice del Terzo Settore per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore:

- a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, realizzando principalmente progetti a favore dei bambini e delle persone bisognose;
- b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, sportive, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) sostegno economico attuato attraverso progetti di sviluppo e di aiuti umanitari rivolti alla popolazione del Madagascar e dei paesi poveri del mondo.
- f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- k) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che

preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3.2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- b) Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- c) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- d) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.
- e) La realizzazione di eventi di ogni genere finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine alle proprie finalità nonché a raccogliere fondi da utilizzarsi per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, promuovere iniziative di conoscenza diretta delle realtà del Madagascar anche attraverso viaggi mirati all'apprendimento delle caratteristiche sociali ed ambientali.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle statutarie ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie per natura in quanto integrative delle stesse. Per l'attuazione delle indicate attività ci si potrà avvalere di opportune infrastrutture logistiche e tecnologiche da acquisire o ricevere in donazione.

3.3. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa.

Per il proseguimento dei propri scopi statutari l'Associazione collabora e s'impegna a creare nuove forme di partecipazione con tutte quelle forze, italiane ed estere, che perseguono le sue stesse finalità ed in particolare con: le Organizzazioni Non Governative che operano nel campo della cooperazione ovvero nelle altre attività previste dal presente Statuto; gli ETS; gli Enti Locali; i Ministeri dello Stato italiano; l'Unione Europea e tutte le sue strutture deputate al perseguimento delle medesime finalità dell'Associazione; le Organizzazioni umanitarie collegate alle Nazioni Unite, ed in generale con tutti gli Organismi istituzionali dei paesi nei quali l'Associazione interviene per lo svolgimento delle sue attività.

Dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza d'azione, progettazione ed operatività nei confronti dei partners.

ART. 4 – SOCI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4.1. Il numero dei soci è illimitato. L'associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, di genere, ideologica, economica, di estrazione sociale, di nazionalità o di religione. L'appartenenza è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.

4.2. Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed Enti che si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente statuto e che partecipino alle attività dell'associazione con la loro opera, competenza e conoscenza.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso scritto del genitore.

4.3. Non è prevista la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e sono escluse forme di partecipazione temporanee.

4.4. La qualifica di Socio si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione che dovrà contenere:

- nome e cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica

- dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, nella riunione di consiglio successiva alla domanda sull'ammissione del candidato e tale deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. Il Consiglio Direttivo, in caso di mancato accoglimento, deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di reiezione di tale domanda e comunicarla agli interessati. Questi può, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea appositamente convocata o in occasione della loro successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo provvederà altresì a restituire al richiedente non ammesso la quota eventualmente versata al momento della presentazione della domanda.

4.5. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1. I Soci hanno tutti gli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. Hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse

dall'Associazione, a partecipare con diritto di voto alle assemblee, a votare e ad accedere alle cariche associative, recedere dall'appartenenza all'Associazione e prendere visione dei libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

5.2. I soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

5.3. I soci sono tenuti a mantenere sempre un comportamento in linea con gli scopi e le attività dell'Associazione e del Consiglio Direttivo nonché a risarcire economicamente l'Associazione da eventuali danni, anche d'immagine, cagionati da essi o da persone che li accompagnano nella misura determinata e stabilita dal Consiglio Direttivo.

5.4. I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; detta quota non è trasmissibile, né rivalutabile.

5.5. Le prestazioni dei Soci sono a titolo gratuito.

5.6. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere con richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo dalla notifica al Consiglio Direttivo.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per esclusione, per recesso o per morte.

L'associato che non versa la quota associativa per un anno e che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali, morali o d'immagine all'associazione o a membri della stessa, può essere escluso dall'associazione mediante delibera dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può recedere dall'associazione tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e la dichiarazione di recesso ha effetto immediato. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

ART. 7 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

a. L'Assemblea dei soci;

b. Il Consiglio Direttivo;

c. Il Presidente;

d. l'Organo di controllo contabile, ma solo nel caso in cui si raggiungano le dimensioni di fatturato e dipendenti di cui all'art. 30 del D.lgs. 3 luglio 2017 nr. 117.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'associazione.

8.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, mediante lettera, mail, fax o qualsiasi altra forma idonea di comunicazione (newletters, whatsapp, sito internet, facebook) atta a favorirne la partecipazione, da inviare con almeno 7 giorni di preavviso decorrenti dalla data riportata nell'avviso di convocazione.

8.3. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta al Consiglio Direttivo di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

8.4. I soci impossibilitati a raggiungere il luogo dell'assemblea o residenti all'estero possono partecipare tramite collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, videoconferenza, teleconferenza).

8.5. Al fine di incentivare la partecipazione diretta e responsabile all'Assemblea, i soci hanno facoltà di inoltrare proposte, idee e iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, partecipare e contribuire alla vita sociale in ogni sua forma.

8.6. Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento delle quote associative.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

8.7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio e con delega.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8.8. Ai sensi dell'Art. 25 comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare le sue competenze inderogabili sono le seguenti:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) approva il bilancio e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- h) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

8.9. Le delibere dell'Assemblea sono adottate a maggioranza relativa dei presenti, salvo indicato diversamente.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ed è formato da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea tra i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e i Consiglieri.

9.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno. È convocato mediante lettera, mail o whatsapp contenente l'ordine del giorno, inviata 5 giorni prima della data riportata nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di 2 giorni attraverso qualsiasi mezzo telematico o/ telefonico.

9.3. La convocazione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso un diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della convocazione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9.4. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare i compiti del Consiglio direttivo sono:

- a) Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) Deliberare l'ammissione o il rigetto di nuovi soci;
- d) Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- e) Stabilire l'ammontare delle quote associative sociali;
- f) Accettare o rifiutare lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- g) Redarre il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- h) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- i) Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- j) Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuali, ed eventualmente il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

9.5. Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro anni e può essere rieletto. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

9.6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 - PRESIDENTE

10.1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

10.2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per

scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con maggioranza dei presenti.

10.3. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.

10.4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente o scelto dall'Assemblea dei soci.

10.5 Il Presidente delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri o ad altro socio.

10.6. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea. Egli sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I 3 componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE

13.1. Tutte le cariche sociali sono gratuite ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017.

13.2. Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

13.3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 14 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

14.1. L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

14.2. Il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117, commi 1 e 2 e in conformità alla modulistica di cui al comma 3, definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e sarà da depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore come previsto dal comma 7 dell'art. 13.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a centomila euro, dovranno essere pubblicati annualmente e aggiornati sul sito internet, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

In caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, oltre al deposito presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, dovrà essere redatto il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato sul sito internet, come previsto dal comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117.

ART. 15 - RISORSE ECONOMICHE

15.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative dei Soci;
- avanzi di gestione;
- contributi dei privati e dei Soci;
- contributi dello Stato, delle regioni, di Enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- donazioni per adozioni a distanza;
- donazioni da aziende ed imprese private;
- rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da eventi finalizzati alla raccolta di fondi svolti in via marginale;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, cene ecc, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti, prodotti tipici e prodotti solidali.
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

15.2. L'eventuale utile o avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

15.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.4. Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, in forma diretta e anche indiretta, secondo quanto specificato dal comma 3 dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, durante la vita dell'organizzazione come anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altre Associazioni, ETS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura e a favore di specifiche attività progettuali.

15.5. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI ESTINZIONE O SCIoglimento.

16.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, con una maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

16.2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 17 - VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

17.1. Aid4MADA può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

17.2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

17.3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate da Aid4MADA soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

17.4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

17.5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

17.6. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

17.7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

ART. 18 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

18.1. Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117, oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, dovranno essere tenuti:

- a) il libro soci;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro verbali delle assemblee del Consiglio Direttivo e dei Soci

18.2. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio di Amministrazione ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

19.1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

19.2. I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

19.3. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

ART. 20 – NORME TRANSITORIE

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo x del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, comprese quelle previste all'art. 3 (scopo e attività di interesse generale) relative alle finalità dell'ente, incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Finché l'ente risulta iscritto all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha il divieto di:

- a) svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- b) di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura

L'ente ha inoltre l'obbligo di:

- a) impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- b) di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'ente utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 21 - REGISTRAZIONE ED ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma tre del codice del terzo settore (D.lgs. 117-2017) in quanto si tratta di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Letto ed approvato in data 17 agosto 2020

Il presidente

Nicole Leuzio

Il segretario

Stefania Baracco